

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2224

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAGHINO, TATARELLA, PAZZAGLIA, FINI,
FRANCHI FRANCO, TASSI, MARTINAT, SOSPIRI**

Presentata il 30 ottobre 1984

**Adozione del sistema elettorale proporzionale
nei comuni con più di tremila abitanti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo estendere il sistema proporzionale alle elezioni amministrative della fascia dei comuni che hanno una popolazione compresa fra i 3.001 ed i 5.000 abitanti.

I motivi che suffragano questa nostra richiesta sono di due ordini. In primo luogo, la costante evoluzione della vita civile anche nei più piccoli comuni, determinata in modo particolare dalla sempre più capillare diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, ha affinato la preparazione politica dei cittadini che oggi ritengono anacronistica l'applicazione del sistema maggioritario nelle elezioni amministrative, annullando il gioco dei partiti, base della democrazia, specie quando — ed ecco il secondo motivo — il

numero degli elettori è aumentato a seguito dell'abbassamento della maggiore età a 18 anni.

Dal punto di vista tecnico, poi, non appare giustificato il sistema elettorale maggioritario che per lo scarto di pochi voti, talvolta — come è avvenuto — per un solo voto, premia la maggioranza con dodici o sedici consiglieri umiliando una minoranza a 3 o 4 rappresentanti con ciò annullando il valore della dialettica delle opposizioni.

Il discorso critico sul sistema maggioritario potrebbe allargarsi ad altre considerazioni tenendo presente che la facoltà concessa da questo sistema di attribuire i voti di preferenza a candidati anche di liste avversarie consente al gruppo mag-

gioritario di preconstituirsì anche una minoranza di comodo.

Non solo, ma poi ha la possibilità, come del resto è avvenuto in molti comuni, di scegliere nella minoranza il consigliere più « comodo », per nominarlo quale rappresentante nella comunità montana, nei distretti scolastici e persino nella commissione elettorale e magari nella unità sanitaria, facendo sì che la minoranza di fatto non sia rappresentata laddove invece ha diritto d'esservi.

Inoltre, la impossibilità nel sistema maggioritario di far subentrare al dimissionario o a colui che viene a mancare durante il periodo del mandato il primo dei candidati non eletti, determina, specie quando i vuoti si registrano nel gruppo minoritario, l'annullamento se non anche la scomparsa della già ininfluente opposizione.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, sottoponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le norme comprese nella sezione III del capo V e nella sezione III del capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, contenenti le disposizioni per la votazione e lo scrutinio nei comuni con popolazione superiore ai dieci mila abitanti, come modificato dalla legge 10 agosto 1964, n. 663, si applicano ai comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti, che pertanto procedono alla elezione dei consiglieri comunali con il sistema proporzionale.